

ESENTE



126661/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23141/2015

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Cron. **26661**
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Rep.
- Dott. ANTONIO DIDONE - Presidente Sezione - Ud. 15/11/2016
- Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione - CC
- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - **C.O.**
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23141-2015 proposto da:

REAL ACADEMIA DE ESPANA DE BELLAS ARTES EN ROMA, in
persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo
studio dell'avvocato , che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

, per delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2016


717

..... elettivamente domiciliato in
ROMA,, presso lo studio dell'avvocato
..... che lo rappresenta e difende, per
delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 7271/2015 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giovanni GIACALONE, il quale chiede che
la Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso,
dichiari il difetto di giurisdizione del giudice
italiano limitatamente alla domanda volta alla
reintegrazione del controricorrente nel posto di
lavoro, emettendo le pronunzie conseguenti per legge.





R.G. n. 23141/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1 co. 48 legge n. 92/12, depositato il 7.3.15, ha impugnato nei confronti della Real Academia de España de Bellas Artes en Roma il licenziamento intimatogli in data 11.10.14, chiedendone la declaratoria di nullità (unitamente a quella del patto di prova), perché discriminatorio e comunque viziato da motivo illecito, e la conseguente reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300/70.

Ex art. 41 co. 1° c.p.c. la Real Academia de España de Bellas Artes en Roma propone istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, cui resiste con controricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dal controricorrente, di difetto di procura speciale poiché il ricorso ne reca una, in calce, priva di data e che per il suo contenuto appare genericamente riferita ad un giudizio di merito.

Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., *ex aliis* e da ultimo, Cass. n. 18468/14), la procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante che manchi un espresso richiamo al giudizio di legittimità o che la formula adottata faccia cenno (come avvenuto nel caso di specie) a poteri e facoltà rapportabili al procedimento di merito.

2- Del pari va respinta l'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, poiché - in realtà - esso reca tutti i riferimenti necessari alla delibazione dell'istanza, che è fondata, dovendosi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Si premetta che la Real Academia de España de Bellas Artes en Roma è un organismo del Ministero degli esteri del Regno di Spagna, rappresentato dall'ambasciatore spagnolo in Italia.

Pertanto, riguardo ad essa trova applicazione l'insegnamento, cui va data continuità, di Cass. S.U. n. 9034/14, in forza del quale, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle ambasciate di Stati esteri (o di organismi dei rispettivi ministeri degli esteri, come nel caso in oggetto) la domanda intesa ad ottenere la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro postula apprezzamenti, indagini o statuizioni idonee ad incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.



R.G. n. 23141/15

Per l'effetto, in applicazione del principio dell'immunità ristretta, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi escludere che le parti possano, in via convenzionale, derogare al suddetto principio.

Né è ammissibile una soluzione diversa in relazione ai principi sanciti dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali, degli Stati e dei loro beni (Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con la legge 14 gennaio 2013, n. 5).

Tali principi costituiscono, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, sentenza 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia e Francia), parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - atteso che, ai sensi dell'art. 11, par. 2, lett. c), della citata Convenzione, sussiste l'immunità giurisdizionale ove l'azione abbia ad oggetto, tra l'altro, "il reinserimento" di un lavoratore, senza che possa essere invocato il disposto del successivo art. 11, par. 2, lett. f), che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell'immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso - inverso - di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all'immunità medesima.

3- In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300/70 (cfr. Cass., S.U., n. 19674/14) e non anche a quella di accertamento della nullità del patto di prova e del licenziamento.

Trattandosi di regolamento preventivo di giurisdizione che incide su un processo potenzialmente destinato a proseguire innanzi al giudice italiano (sebbene non anche in ordine alla domanda di reintegra ex art. 18 cit.), non è dovuta pronuncia sulle spese.

P.Q.M.


La Corte, a sezioni unite,

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di reintegra.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2016.


Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna


Paola Francesca CAMPOLI

2

Il Presidente
Dott. Renato Rordani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA SU
oggi, 
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI
